

Anno XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 63 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 16 DICEMBRE 2005

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.11.2005, n. 1098:

L.R. 13 dicembre 2004, n. 46, art. 23. Istituzione del Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni. Modifica. Pag. 7

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DI/88:

Concessione contributo anno 2005 ai Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, Montorio al Vomano, Rivisondoli ex D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005 – Programma di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2005 – Riquilificazione urbana dei territori termali. Pag. 7

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DI/89:

Concessione contributo anno 2005 ai Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, ex D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005 – Programma di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2005 – Manifestazioni ricreative e culturali nei Comuni termali. Pag. 11

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE E
MINERARIE

DETERMINAZIONE 24.11.2005, n. DI3/90:

Autorizzazione ad esercire. Deposito di oli minerali per uso commerciale. Comune di Celano. Ditta: LA SERRA SOC. COOP. AGRICOLA. Pag. 14

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 29.09.2005, n. DF2/145:

D.G.R. 12.08.1998, n. 2185 - Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di betonaggio ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi in via Piane Tordino - Ditta COLABETON - D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, artt. 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989, punti 9), 16) e 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 14

DETERMINAZIONE 19.10.2005, n. DF2/162:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione semilavorati in legno per mobili denominato sito 7" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta ARAN WORLD da ubicarsi in c.da Stracca di Casoli del comune di Atri (TE). Pag. 16

DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/165:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera, per l'impianto esistente di "segheria legnami" della Ditta F.lli Di Simone s.a.s. ubicato in

c.da S. Pellegrino n. 37, nel Comune di Loreto Aprutino, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 PUNTI 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 17

DETERMINAZIONE 31.10.2005, n. DF2/169:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “granigliatrice – E53 e controllo finale motori power – E5” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, artt. 6 e 15 a) – della Ditta HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. da ubicarsi in Zona industriale Piazzano del Comune di Atesa (CH). Pag. 18

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/170:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per n. 3 impianti di “lavorazioni meccaniche dei pezzi di alluminio (supportini)”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta Mariani s.p.a. da ubicarsi in zona industriale Val di Sangro nel Comune di Atesa.. Pag. 18

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/171:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’ impianto di “stoccaggio”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta FIORE s.r.l. da ubicarsi in Comune di Ortona, Banchina Nord del Porto di Ortona... Pag. 19

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/172:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’ impianto di “verniciatura”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta SICMA s.p.a. da ubicarsi in Comune di Miglianico – via Val di Foro Pag. 19

DETERMINAZIONE 03.11.2005, n. DF2/173:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7.

DF2/92 del 21.06.2005. avente per oggetto: “Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “granigliatura e verniciatura”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della ditta Pugliese Industrie Meccaniche da ubicarsi in zona industriale, c.da Saletti - Comune di Atesa”. Voltura determinazione DF2/92 del 21.06.2005 dalla ditta Pugliese Industrie Meccaniche alla ditta STA s.r.l. con sede in Ortona, via Bastioni n. 9.. Pag. 20

DETERMINAZIONE 03.11.2005, n. DF2/174:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione componentistica leggera per autoveicoli”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta SE.CO.FLEX. ubicato in loc. Punta Penna del Comune di Vasto (CH). Rettifica DF2/181 del 23.10.2001..... Pag. 21

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/178:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l’impianto esistente di “betonaggio” della ditta Sicabeton s.p.a. ubicato in via zona industriale, nel Comune di Notaresco, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998..... Pag. 21

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/179:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di produzione carboni per elettrotecnica - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 15 a) – della Ditta ENERGY CONVERSION SYSTEM ITALY da ubicarsi in comune di Martinsicuro (TE), via dell’Industria..... Pag. 23

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/180:

Autorizzazione, relativamente alle emis-

sioni in atmosfera, per l'impianto di caldaia a olio combustibile BTZ - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 - della Ditta SORGENTE S. CROCE da ubicarsi in comune di Canistro (AQ), loc. Cotardo. Pag. 23

DETERMINAZIONE 10.11.2005, n. DF2/182:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "produzione di mobili" della ditta Europlak. ubicato in zona industriale S. Nicolò-S. Atto, nel Comune di Teramo, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 24

DETERMINAZIONE 10.11.2005, n. DF2/183:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di verniciatura e forno di cottura manufatti in terracotta - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 - della Ditta ABRUZZO VASI ubicato in comune di Cellino Attanasio (TE) - loc. Stampatone . Riunificazione e rettifica o.d. 17/2001, DF2/4/2002, o.d. 35 del 27.2.2001 e DF2/115/2002. Pag. 25

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.11.2005, n. DN7/105:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 29 - Ditta DEPURACQUE S.r.l. - via Po - Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH). Autorizzazione allo smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori del territorio regionale. Pag. 25

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
E DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI
E COMUNICAZIONE*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DL11/126:

2° avviso pubblico finalizzato al "sostegno alla creazione e/o potenziamento di laboratori linguistici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado" - POR Abruzzo - Annualità 2004-2005 - "Asse C - Misura C1.1 - Approvazione graduatoria prima tranche. Pag. 29

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - CONTROLLI
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI
E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO*

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DB4/99:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 - Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane - Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 29.03.2005 - Approvazione graduatoria - Pubblicazione. Pag. 34

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Delibera di C.C. n. 63 del 17/10/05. Intervento di ristrutturazione urbanistica in via del Mancino - approvazione piano di recupero patrimonio esistente (P.R.P.E.) Ditta Motor-Schow di Angelucci Cesidio.... Pag. 38

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSII (AQ)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5/8/2005. Variante normativa relativa alle zone "D" ed "E". adozione ai sensi dell'

art. 10 della l.r. n. 18 / 1983 e s.m.i. - interpretazione di alcuni passaggi normativi relativi alle zone agricole..... Pag. 39

COMUNE DI MONTEODORISIO (CH)

Deliberazione consiliare del 7.11.2005 n. 37 di approvazione definitiva della variante al P.R.E.. Pag. 39

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE (AQ)

- Avviso di modifica del Regolamento Edilizio Comunale. Pag. 40

- Avviso relativo alla efficacia della deliberazione consiliare n. 5 del 29.04.2005,

costituente variante al P.R.E.. Pag. 40

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)

Ditte Lucà Dazio Massimo, Bianco Magda, Anecchini Bianca, Bianco Vito e Bianco Antonio - Piano di Lottizzazione della zona "C" ubicata in Contrada San Rocco Vecchio..... Pag. 40

**COMMISSIONE CIRCONDARIALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SEDE DI SULMONA (AQ)**

**Graduatoria definitiva per l'assegnazione di "case parcheggio" del Comune di Sulmona. Bando di concorso dell' 11.10.2004. ...
..... Pag. 41**

 PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE**

 ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.11.2005, n. 1098:

L.R. 13 dicembre 2004, n. 46, art. 23. Istituzione del Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni. Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria Deliberazione n. 287 del 14.3.2005, pubblicata sul *BURA* n. 24 del 6.5.2005, con la quale è stato istituito il Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni, approvando contestualmente i criteri e le modalità di iscrizione riportate nell'allegato "A" della deliberazione stessa;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 3, comma 2 di detti criteri e modalità, che rispettivamente prevedono che le Associazioni di stranieri immigrati e le loro Federazioni che sono già state iscritte al Registro regionale devono trasmettere, entro 180 giorni dall'iscrizione, la documentazione prescritta da tali commi;

Vista la Determinazione n. DM4/58 del 10.5.2005, pubblicata sul *BURA* n. 29 del 1.6.2005, con la quale sono state iscritte al Registro predetto n. 27 Associazioni di stranieri immigrati e n. 2 Federazioni;

Atteso che il termine di presentazione della documentazione di cui sopra, da parte delle Associazioni e delle Federazioni degli stranieri

immigrati scadrà il 6.11.2005;

Considerata la complessità e il notevole tempo necessario per produrre la documentazione richiesta;

Ritenuto di dover concedere una proroga di 90 giorni alle Associazioni degli stranieri immigrati e alle loro Federazioni per la presentazione della documentazione suddetta, con scadenza al 4. febbraio 2006;

Dato Atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della Vita, Beni ed attività Culturali, Promozione Sociale" in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, e s.m.i., con la firma in calce al presente provvedimento;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- di prorogare di 90 giorni il termine di presentazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3, comma 2 dei criteri e modalità che disciplinano l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati e delle loro Federazioni, approvati con propria Deliberazione n. 287 del 14.3.2005, pubblicata sul *BURA* n. 24 del 6.5.2005,
- di pubblicare la presente deliberazione sul *BURA*, per estratto.

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DI/88:

Concessione contributo anno 2005 ai Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, Montorio al Vomano, Rivisondoli ex D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005 –

Programma di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2005 – Riqualficazione urbana dei territori termali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto:
 - dell'intesa allegata al presente atto sotto la lettera A) stipulata in data 25.11.2005 con i Sindaci dei Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, Montorio al Vomano, Rivisondoli, relativa agli interventi di riqualficazione urbana nei territori termali anno 2005;
 - che la Regione Abruzzo si impegna a cofinanziare fino al 50% delle spese sostenute dai Comuni per gli "Interventi di riqualficazione urbana" e comunque nei limiti stabiliti nel protocollo d'intesa all. A), con i fondi stanziati per l'anno 2005, Cap. 82411 del Bilancio Regionale denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo";
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 930.000,00 iscritta nell'ambito del UPB 12.02.06 con imputazione sul Cap. 82411 denominato "Interventi per la qualificazione

e lo sviluppo del termalismo" del bilancio per l'esercizio 2005 (spese in conto capitale finanziate con mutuo), che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita:

- Canistro	Euro 180.000,00
- Caramanico	Euro 220.000,00
- Montorio al Vomano	Euro 100.000,00
- Popoli	Euro 180.000,00
- Raiano	Euro 150.000,00
- Rivisondoli	Euro 100.000,00

3. di attestare espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di Euro 930.000,00 è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art 3 comma 17 lettera b) della L. 24.12.2003 n. 350;
4. di rinviare a successiva determinazione la disposizione relativa alla liquidazione in favore dei Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, Montorio al Vomano e Rivisondoli, secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005;
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragionaria e Credito della Regione Abruzzo e di disporre la pubblicazione della stessa sul *B.U.R.A.*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Alfredo Moroni

Segue Allegato



**PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA NEI COMUNI TERMALI ANNO 2005**

Premesso: che con L.R. n.15/02 la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia relativa alle acque minerali e termali;

Viste: le LL.RR. n.6 e 7 in data 08.02.2005, modificate con L.R. n.33 in data 09.11.05 (legge finanziaria 2005), con le quali si è provveduto ad uno stanziamento di € 986.000,00 sui cap.82411 denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo"

Considerato: che la L.R. n.15/2002, Tit. I art.4 punto 2. prevede che la Regione, gli Enti pubblici e soggetti privati possono sottoscrivere accordi di programma e che al successivo Tit.II, art.67 comma 1 lettera b) prevede che la Regione, per l'attuazione del programma, concede incentivi a favore dei Comuni termali in relazione a riqualificazioni urbane dei Comuni medesimi;

Vista: la proposta di deliberazione del Componente la Giunta preposto al Termalismo, con la quale si assume la disponibilità di € 930.000,00 per interventi di riqualificazione urbana dei Comuni termali atti a promuovere il turismo termale attraverso appositi protocolli d'intesa sottoscritti con i Comuni interessati;

Vista: la nota n. 8706/DI in data 24.11.2005, con la quale i Comuni termali di Canistro, Caramanico, Montorio al Vomano, Popoli, Raiano e Rivisondoli sono stati invitati a partecipare alla stesura di un protocollo d'intesa sugli interventi di riqualificazione urbana che si intenderanno effettuare sui propri territori, con conseguente ripartizione della somma disponibile di € 930.000,00,

SI CONVIENE

1. di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del programma per lo sviluppo del termalismo nell'ambito delle attività legate alla riqualificazione urbana per l'anno 2005;
2. di ammettere a finanziamento anche le domande relative a stralci funzionali purchè inquadrati in un progetto organico o dei quali sia comprovata la funzionalità;

2



GIUNTA REGIONALE

3. di fissare le quote a disposizione dei Comuni come di seguito elencate:

CANISTRO.....	€	180.000
CARAMANICO.....	€	220.000
MONTORIO AL VOMANO.....	€	150.000
POPOLI.....	€	180.000
RAIANO.....	€	150.000
RIVISONDOLI.....	€	100.000

Comune di Canistro..... *[Signature]*

Comune di Caramanico..... *[Signature]*

Comune di Montorio al Vomano..... *[Signature]*

Comune di Popoli..... *[Signature]*

Comune di Raiano..... *[Signature]*

Comune di Rivisondoli..... *[Signature]*

Direzione Attività Produttive
Il Direttore Regionale
Dott. Alfredo MORONI

[Signature]

— r/acciate
23-11-05

[Signature]

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DI/89:

Concessione contributo anno 2005 ai Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, ex D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005 – Programma di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2005 – Manifestazioni ricreative e culturali nei Comuni termali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto:
 - dell'intesa allegata al presente atto sotto la lettera A) stipulata in data 25.11.2005 con i Sindaci dei Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli, Canistro, Montorio al Vomano, Rivisondoli, relativa manifestazioni ricreative e culturali nei Comuni termali anno 2005;
 - che la Regione Abruzzo si impegna a cofinanziare fino al 50% delle spese sostenute dai Comuni per "Manifestazioni ricreative e culturali" e comunque nei limiti stabiliti nel protocollo d'intesa all.

A), con i fondi stanziati per l'anno 2005, Cap. 82411 del Bilancio Regionale denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo";

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 56.000,00 iscritta nell'ambito del UPB 12.02.06 con imputazione sul Cap. 82411 denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo" del bilancio per l'esercizio 2005, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita:

- Canistro	Euro 12.000,00
- Caramanico	Euro 25.000,00
- Popoli	Euro 12.000,00
- Raiano	Euro 7.000,00
3. di rinviare a successiva determinazione la disposizione relativa alla liquidazione in favore dei Comuni di Caramanico Terme, Raiano, Popoli e Canistro, secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 1270/P del 25.11.2005;
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragionaria e Credito della Regione Abruzzo e di disporre la pubblicazione della stessa sul *B.U.R.A.*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Alfredo Moroni

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

All. A)

PROTOCOLLO D'INTESA PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI NEI COMUNI TERMALI ANNO 2005

Premesso: che con L.R. n.15/02 la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia relativa alle acque minerali e termali;

Viste: le LL.RR. n.6 e 7 in data 08.02.2005, modificate con L.R. n.33 in data 09.11.05 (legge finanziaria 2005), con le quali si è provveduto ad uno stanziamento di € 986.000,00 sul cap.82411 denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo"

Considerato: che la L.R. n.15/2002, Tit. I art.4 punto 2. prevede che la Regione, gli Enti pubblici e soggetti privati possono sottoscrivere accordi di programma e che al successivo Tit.II, art.67 comma 1 lettera d) prevede che la Regione, per l'attuazione del programma, concede incentivi a favore dei Comuni termali in relazione a manifestazioni ricreative e culturali;

Vista: la proposta di deliberazione del Componente la Giunta preposto al Termalismo, con la quale si assume la disponibilità di € 56.000,00 per manifestazioni atte a promuovere il turismo termale attraverso appositi protocolli d'intesa sottoscritti con i Comuni interessati;

Vista: la nota n. 8706/DI in data 24.11.2005, con la quale i Comuni termali di Canistro, Caramanico, Montorio al Vomano, Popoli, Raiano e Rivisondoli sono stati invitati a partecipare alla stesura di un protocollo d'intesa sulle manifestazioni che si intenderanno effettuare sui propri territori, con conseguente ripartizione della somma disponibile di € 56.000,00,

SI CONVIENE

1. di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa al fine di dare attuazione al programma delle manifestazioni nei Comuni termali previste nel programma per lo sviluppo del termalismo anno 2005;
2. di stabilire che i Comuni rivestiranno la qualifica di capofila fra gli enti e soggetti interessati per l'espletamento delle manifestazioni;
3. di stabilire, altresì, che gli altri soggetti interessati dovranno versare la parte di finanziamento di loro competenza nelle casse dei Comuni che a loro volta



GIUNTA REGIONALE

2

provvederanno all'adozione degli atti d'impegno e liquidazione di tutte le spese; in alternativa, detti soggetti potranno procedere al pagamento di artisti e spettacoli, purchè esibiscano la relativa documentazione al soggetto capofila;


- 4. di consentire l'eventuale ammissione a finanziamento delle manifestazioni svolte nell'anno 2005, la cui attività sia strettamente legata alla promozione ed allo sviluppo del termalismo;
- 5. di fissare le quote a disposizione dei Comuni come di seguito elencate:

CANISTRO.....	€	12.000
CARAMANICO.....	€	25.000
MONTORIO AL VOMANO.....	€	12.000
POPOLI.....	€	7.000
RAIANO.....	€	12.000
RIVISONDOLI.....	€	7.000

I Comuni si impegnano a versare il 15% della quota che spetta per lo svolgimento del Convegno che verrà organizzato insieme alle Regioni in Campania.

- Comune di Canistro..... *[Signature]*
- Comune di Caramanico..... *[Signature]*
- Comune di Montorio al Vomano..... *[Signature]*
- Comune di Popoli..... *[Signature]*
- Comune di Raiano..... *[Signature]*
- Comune di Rivisondoli..... *[Signature]*

Direzione Attività Produttive
 Il Direttore Regionale
 Dott. Alfredo MICRONI



*- 2 facciate
 25-11-05
 offer*

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA'
 ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 24.11.2005, n. DI3/90:

Autorizzazione ad esercire. Deposito di oli minerali per uso commerciale. Comune di Celano. Ditta: LA SERRA SOC. COOP. AGRICOLA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

La ditta LA SERRA Soc. Coop. Agricola, con sede in Celano (AQ) Via Borgo Strada 14 n. 1, è autorizzata a esercire un deposito di oli minerali per uso commerciale sito nel territorio del Comune di CELANO (AQ), la cui costituzione sarà la seguente:

n. 1 serbatoio interrato da 50,3 mc. effettivi per gasolio uso agricolo CODICE NC 27101941; n. 1 deposito di m. 6,00x3,00 per oli lubrificanti in confezioni sigillate per complessivi mc. 5

Art. 2

La Ditta, dovrà presentare dentro i termini di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente determinazione, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto;

Art. 3

La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale, e di sicurezza.

Art. 4

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE
Dr. Alfredo Moroni

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
 ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 29.09.2005, n. DF2/145:

D.G.R. 12.08.1998, n. 2185 - Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di betonaggio ubicato nel Comune di Roseto degli Abruzzi in via Piane Tordino - Ditta COLABETON - D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, artt. 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.1989, punti 9), 16) e 18) - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regola la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto che a tutt'oggi non risultano ancora emanate da parte del Ministero dell'Ambiente, per gli impianti di nuova costruzione, le linee guida ed i valori minimi e massimi di emissione di cui all'art. 3, comma 2), lettera a), del D.P.R. 203/1988;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge,

avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1";

Vista la D.G.R. 12.08.1998, n. 2185 avente per oggetto " Autorizzazione definitiva di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti esistenti - D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, artt. 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989, punti 9), 16) e 18) – D.M. 12.07.1990"

Vista la nota datata 12.07.2001 (all. 1) con la quale la ditta Colabeton s.r.l. avanza istanza di autorizzazione definitiva di carattere generale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989, per le emissioni in atmosfera di cui al D.M. 12.07.1990 provenienti da impianti esistenti;

Vista la nota datata 04.08.2004 con la quale la ditta Colabeton avanza istanza di rettifica del quadro riassuntivo delle emissioni allegato all'istanza di autorizzazione ed invia nuovo quadro riassuntivo 04.08.2004, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);

Vista la nota datata 03.06.2005, prot. n. 4702 (all.3) con la quale l' A. R. T. A. Dipartimento provinciale di Teramo "non ravvisandosi condizioni peggiorative delle emissioni rispetto alla situazione precedente" esprime parere favorevole al nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 04.08.2004 nel quale si ravvisa, rispetto al precedente inoltrato in allegato all'istanza di autorizzazione, la presenza di due punti di emissione: E1 = carico autobetoniera ed E2 = filtro silos i quali sono dotati di filtri a tessuto in linea con la migliore tecnologia disponibile;

Tenuto Conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione , depositata agli atti del Servizio Politi-

ca Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

DETERMINA

1) di Accogliere:

- la nota datata 12.07.2001 con la quale la ditta Colabeton s.r.l. avanza istanza di autorizzazione definitiva di carattere generale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di produzione calcestruzzi ubicato nel comune di Roseto degli Abruzzi secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;

- la nota datata 04.08.2004 con la quale la ditta Colabeton invia nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 04.08.2004 ;

2) di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, di cui alla tabella riassuntiva datata 04.08.2004, approvata con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale ARTA di Teramo, trasmesso con nota datata 03.06.2005 prot. n. 4702 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in data 08.06.2005 prot. n. 5497, parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

3) di condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a - effettuare analisi annuali sulle emissioni dei punti, come da quadro riassuntivo allegato, derivanti dall'impianto di betonaggio ai sensi dell'art.4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito re-

gistro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, Inquinamento Acustico ed elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, Direzione Turismo, Ambiente ed Energia della Giunta Regionale Abruzzo, per la redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria;

- b - non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/07 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione, almeno annuale, degli impianti di abbattimento di cui all'allegato 5 del D.M. 12.07.90;
- 4) di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 - D.P.C.M. 21.07.89 - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. 2185 del 12.08.1998, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- 5) di disporre la trasmissione della presente disposizione alla Ditta Colabeton s.r.l.u. con sede legale nel Comune di Gubbio (PG), via della Vittorina n. 60, per l'impianto ubicato nel comune di Roseto degli Abruzzi in via Piane Tordino - al Dipartimento Provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi ed alla Provincia di Teramo;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

per IL DIRIGENTE
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 19.10.2005, n. DF2/162:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione semilavorati in legno per mobili denominato sito 7" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 - della Ditta ARAN WORLD da ubicarsi in c.da Stracca di Casoli del comune di Atri (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta ARAN WORLD per l'impianto di produzione semilavorati in legno per mobili denominato sito 7, da ubicarsi in comune di Atri (TE), c.da Stracca di Casoli, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata allegata all'istanza di autorizzazione (punti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7) - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/165:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera, per l'impianto esistente di "segheria legnami" della Ditta F.lli Di Simone s.a.s. ubicato in c.da S. Pellegrino n. 37, nel Comune di Loreto Aprutino, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 PUNTI 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di accogliere la domanda datata 03.10.2005 con la quale la ditta F.lli Di Simone s.a.s. chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di "segheria legnami", ubicato in c.da S. Pellegrino – Loreto Aprutino, secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza di autorizzazione generalizzata depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina;

3) di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:

a – effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo;

b – non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;

4) di precisare che, per quant'altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

5) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ditta F.lli Di Simone s.a.s., al Dipartimento Provinciale di Pescara dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Loreto Aprutino ed alla Provincia di Pescara;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della*

Regione Abruzzo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 31.10.2005, n. DF2/169:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “granigliatrice – E53 e controllo finale motori power – E5” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, artt. 6 e 15 a) – della Ditta HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. da ubicarsi in Zona industriale Piazzano del Comune di Atessa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi degli artt. 15 a) e 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta HONDA ITALIA INDUSTRIALE rispettivamente per gli impianti di “controllo finale motori power – punto E5” già autorizzato con DF2/13 del 22.1.2002 e “granigliatrice – E53” da ubicarsi in comune di Atessa (CH) – zona industriale Piazzano, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati alle istanze di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nelle ta-

belle riassuntive datate 2.12.2004 e 3.3.2005 (All. 6 e 7) - parti integranti e sostanziali della presente determinazione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/170:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per n. 3 impianti di “lavorazioni meccaniche dei pezzi di alluminio (supportini)”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta Mariani s.p.a. da ubicarsi in zona industriale Val di Sangro nel Comune di Atessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta Mariani s.p.a. per n. 3 impianti di “lavorazioni meccaniche dei pezzi di alluminio (supportino)” da ubicarsi in comune di Atessa, zona industriale Val di

Sangro, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 24.08.2004 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/171:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l' impianto di "stoccaggio"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta FIORE s.r.l. da ubicarsi in Comune di Ortona, Banchina Nord del Porto di Ortona.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta Fiore s.r.l. per l'impianto di "stoccaggio" da ubicarsi in comune di Ortona, Banchina Nord del Porto di Ortona, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 22.07.2005 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 02.11.2005, n. DF2/172:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l' impianto di "verniciatura"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta

SICMA s.p.a. da ubicarsi in Comune di Miglianico – via Val di Foro .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta Sicma s.p.a. per l'impianto di "verniciatura" da ubicarsi in comune di Miglianico, via Val di Foro, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 19.04.2005 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA
DETERMINAZIONE 03.11.2005, n. DF2/173:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7. DF2/92 del 21.06.2005. avente per oggetto: "Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "granigliatura e verniciatura"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della ditta Pugliese Industrie Meccaniche da ubicarsi in zona industriale, c.da Saletti - Comune di Atesa". Voltura determinazione DF2/92 del 21.06.2005 dalla ditta Pugliese Industrie Meccaniche alla ditta STA s.r.l. con sede in Ortona, via Bastioni n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di volturare l'autorizzazione concessa con determinazione n. DF2/92 del 21.06.2005 avente per oggetto: "Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "granigliatura e verniciatura"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della ditta Pugliese Industrie Meccaniche da ubicarsi in zona industriale, c.da Saletti - Comune di Atesa" della ditta Pugliese Industria Meccanica in capo alla ditta STA s.r.l. con sede in Ortona - via Bastioni n. 9, relativamente all'impianto di "granigliatura e verniciatura";

Omissis

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e al punto 1) del dispositivo

Omissis

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
 ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 03.11.2005, n. DF2/174:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavorazione componentistica leggera per autoveicoli"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta SE.CO.FLEX. ubicato in loc. Punta Penna del Comune di Vasto (CH). Rettifica DF2/181 del 23.10.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di procedere alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/181 del 23.10.2001, al fine di consentire alla ditta SE.CO.FLEX. la continuazione delle emissioni relative all'impianto di lavorazione componentistica leggera per autoveicoli ubicato in comune di Vasto (CH), loc. Punta Penna, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 5.9.2005, allegato e parte integrante del presente atto e degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 5.9.2005 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
 Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
 ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/178:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "betonaggio" della ditta Sicabeton s.p.a. ubicato in via zona industriale, nel Comune di Notaresco, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, impianti industriali, che, agli artt. 12 e 13 regolamenta il regime autorizzatorio per insediamenti industriali esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Richiamata la delibera di G.R.A. n. 2185 del 12.08.1998, esecutiva nei termini di legge, con la quale sono stati individuati i criteri regionali per le procedure tecniche ed amministrative

relative al rilascio dell'autorizzazione definitiva per impianti industriali esistenti;;

Vista la domanda di autorizzazione acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in data 18.08.2005, prot. n. 7802 (all.1) avente per oggetto: "Autorizzazione definitiva di carattere generale di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/1988 e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989, per le emissioni in atmosfera di cui al D.M. 12.07.1990 provenienti dall'impianto di betonaggio ubicato nel Comune di Notaresco, zona industriale, presentata dalla ditta Sicabeton s.p.a. avente sede legale nel Comune di Roma;

Tenuto Conto della documentazione tecnico-progettuale trasmessa in allegato alla domanda di autorizzazione;

Vista la nota datata 28.10.2005 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 02.11.2005 prot. n. 9983 con la quale la ditta Sicabeton s.p.a. invia nota riguardante la regolare conduzione dell'impianto datata 21.10.2005 prot. 8458/CA/GE ed il rispetto dei valori limite delle emissioni di cui alla normativa nazionale e regionale (D.M. 12.07.1990 - D.G.R.16/7 del 21.03.1991) rilasciato dal Dipartimento Provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo (all. 2);

Vista la l.r. n. 77 del 14.09.1990;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda datata 11.08.2005 con la quale la ditta Sicabeton s.p.a. chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di "betonaggio" ubicato in via zona industriale - Comune di Notaresco, secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;
2. di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza di autorizzazione generalizzata depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina;
3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo;
 - b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
4. di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 - D.P.C.M. 21.07.89 - D.M. 12.07.90 - D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
5. di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Sicabeton s.p.a., al Dipartimento provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Notaresco ed alla Provincia di Teramo.;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

per IL DIRIGENTE
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/179:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di produzione carboni per elettrotecnica - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 15 a) – della Ditta ENERGY CONVERSION SYSTEM ITALY da ubicarsi in comune di Martinsicuro (TE), via dell'Industria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta ENERGY CONVERSION SYSTEM ITALY per l'impianto di produzione carboni per elettrotecnica, da ubicarsi in comune di Martinsicuro (TE), via dell'Industria, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 10.10.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/180:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di caldaia a olio combustibile BTZ - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 – della Ditta SORGENTE S. CROCE da ubicarsi in comune di Canistro (AQ), loc. Cotardo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta SORGENTE S. CROCE per l'impianto di caldaia a olio combustibile BTZ, da ubicarsi in comune di Canistro (AQ), loc. Cotardo, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente de-

terminazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 6.4.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 10.11.2005, n. DF2/182:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "produzione di mobili" della ditta Europlak. ubicato in zona industriale S. Nicolò-S. Atto, nel Comune di Teramo, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di accogliere la domanda datata 25.10.2004 con la quale la ditta Europlak chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di "produzione di mobili" ubicato in zona industriale S. Nicolò-S. Atto – Comune di Teramo , secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;
2. di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza di autorizzazione generalizzata depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale , Sina;
3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo;
 - b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
4. di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

5. di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Europlak, al Dipartimento provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Teramo ed alla Provincia di Teramo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

per IL DIRIGENTE
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 10.11.2005, n. DF2/183:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di verniciatura e forno di cottura manufatti in terracotta - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6 - della Ditta ABRUZZO VASI ubicato in comune di Cellino Attanasio (TE) - loc. Stampatone . Riunificazione e rettifica o.d. 17/2001, DF2/4/2002, o.d. 35 del 27.2.2001 e DF2/115/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di procedere alla riunificazione delle autorizzazioni nn. 17 del 14.2.2001, 35 del 27.2.2001, DF2/115 del 21.10.2002 e DF2/4 del 9.1.2002, secondo il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 5.10.2005, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, e di concedere

l'autorizzazione ad effettuare i controlli annuali alle emissioni su n. 1 punto di emissione per il primo forno e su n. 2 punti per il secondo forno di cui all'ordinanza dirigenziale n. 17 del 14.2.2001, al fine di consentire alla Ditta ABRUZZO VASI la continuazione delle emissioni in atmosfera relative all'impianto di verniciatura e forno di cottura manufatti in terracotta, ubicato in comune di Cellino Attanasio (TE), loc. Stampalone;

- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 5.10.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.11.2005, n. DN7/105:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni. L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 29 - Ditta DEPURACQUE S.r.l. - via Po - Sambuceto di S.

Giovanni Teatino (CH). Autorizzazione allo smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori del territorio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto "Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti" art. 24;

Richiamato, in particolare, l'art. 29 della predetta L.R. n. 83/00 concernente la disciplina dello smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale;

Considerato che la Ditta in oggetto è titolare di una autorizzazione regionale concessa con D.G.R. n. 1039 del 29/04/98, rettificata con D.G.R. n. 2021 del 06/08/98, prorogata con Determinazione dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in località San Martino del Comune di Chieti;

Esaminata la domanda della ditta Depuracque S.r.l. - via Po - S. Giovanni Teatino (CH), datata 26/05/05 e integrata con nota pervenuta in data 06/06/05, tendente all'ottenimento dell'autorizzazione regionale prevista all'art. 29 della L.R. n. 83/00, per tipologie di rifiuti già autorizzati e oggetto di aggiornamento ai sensi della Decisione Comunitaria 2001/118/CE e con le stesse modalità e prescrizioni indicate nella citata Determinazione Dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03;

Dato Atto che questo Servizio ha richiesto, con nota prot. n. 5443 del 07/06/05, apposito parere tecnico al Dipartimento provinciale dell'ARTA di Chieti;

Rilevato che la predetta Agenzia Regionale Tutela Ambiente, con nota prot. n. 3043 dell'11/07/05 ha dichiarato di non poter esprimere un parere tecnico in quanto non è a conoscenza dei quantitativi dei rifiuti che afferiranno da fuori Regione, né dei trattamenti a cui saranno sottoposti;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti del 28/07/05, prot. n. 6960, con la quale si richiede alla ditta Depuracque S.r.l. di comunicare i quantitativi dei rifiuti che afferiranno all'impianto da fuori Regione e i trattamenti a cui saranno sottoposti;

Vista la nota della ditta Depuracque S.r.l. del 10/08/05 con la quale si comunica che i quantitativi di afflusso di rifiuti provenienti da fuori Regione ammontano a circa 40.000 T./anno e si evidenziano i trattamenti ai quali verranno sottoposti i suddetti rifiuti;

Rilevato che l'ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, ha trasmesso, con nota prot. n. 4012 del 05/09/05, il proprio parere tecnico di competenza di cui si riportano alcuni passaggi per estratto:

-L'impianto della Ditta Depuracque S.r.l. di Sambuceto risulta autorizzata, con Determinazione n. DF3/40 del 28/04/03, al trattamento e stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti speciali non pericolosi ed allo stoccaggio provvisorio (deposito preliminare) per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

L'elenco dei codici ammessi sono riportati rispettivamente nelle Tabelle A e B, allegati alla sopra richiamata Delibera e i quantitativi massimi di rifiuti da trattare ammontano complessivamente a 156.000 t./anno.

La nota del 10/08/05 inoltrata dalla Depuracque S.r.l. specifica che la Ditta prevede di trattare presso il proprio impianto un quantitativo

vo di rifiuti provenienti da fuori Regione Abruzzo di ca. 40.000 t./anno; di detto quantitativo, ca. 30.000 t./anno sono rappresentati da "rifiuti liquidi" indicate nella tabella "A" e 10.000 t./anno sono rappresentati da "rifiuti liquidi" indicati nella tabella "B".

Poiché, però, viene affermato che in particolare modo per i rifiuti di cui alla tabella "A", alcuni di essi potrebbero essere costituiti da componente acquosa, al fine della loro esclusione dal conteggio dei rifiuti che costituiscono la quota parte afferente al 20% di quelli provenienti da fuori regione (comma 1-2 art. 29), è necessario far riferimento solo ed esclusivamente al 2° capoverso del comma 3 del succitato art. 29 relativo ai soli rifiuti liquidi e alla frazione recuperata, intesa come acqua restituita depurata ai corpi o sistemi recettori, superiori al 90%.

Sono quindi da escludere da dette tipologie di rifiuti liquidi, tutti quelli che non rientrano nelle casistiche sopra esposte.

Pertanto, non potendosi stabilire a priori, così come affermato dalla Ditta, le tipologie di rifiuti afferenti all'impianto, è necessario, al fine di escludere parte di essi da conteggio dei rifiuti costituiti il 20% di quelli provenienti da fuori regione, che per ogni codice in entrata che si vuol escludere da detto conteggio, venga fornita idonea certificazione attestante il quantitativo di frazione recuperata e restituita depurata ai corpi o sistemi ricettori, che non deve essere inferiore al 90%.

Qualora i quantitativi movimentati da fuori regione, esclusi quelli di cui al 2° capoverso comma 3, art. 29 L.R. n. 83/00, siano inferiori al 20% in peso di quelli autorizzati, nulla osta al loro trattamento nell'impianto in oggetto;

Considerato, pertanto che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi, presso il quale possono essere conferite le tipologie di rifiuto riportate nel

testo della Determinazione dirigenziale n.DF3/40 del 28/04/03;

Ritenuto di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima;

Visto il certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti prot. CEW/4769/2003/cch0035, redatto anche ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.65 e successive modifiche;

Vista l'autocertificazione di assenza di condanne penali, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/00 degli Amministratori delegati della Società DEPURACQUE S.r.l., sig. Giorgio Tonolo e il sig. Achille Gastaldello, datata 15/04/03;

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi all'autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83, la Ditta DEPURACQUE S.r.l. con sede legale in via Po n. 5 - San Giovanni Teatino (CH) a gestire presso il proprio impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in località San Martino del Comune di Chieti, già autorizzato ex artt.li 27 e 28 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i. con provvedimenti regionali n. 1039/98, 2021/98 e 40/03, rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi annui già autorizzati e per tipo-

- logie di rifiuto già autorizzate nel provvedimento n. DF3/40/03, di cui all'elenco Allegato –Tabella A e B- alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della ditta medesima, nonché nel rispetto delle osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 4012 del 05/09/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
 - 3) di stabilire che la validità temporale dell'autorizzazione concessa al precedente punto 1) è direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla Determinazione dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03;
 - 4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria e dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
 - e) dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - f) dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all'art. 9 del D.Lgs n. 22/97;
- 5) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 7) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente-Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
 - 8) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela

la Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

- 9) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta DEPURACQUE S.r.l. – Via Po, 5 – 66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH);
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, fatta eccezione per le Tabelle A e B.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
E DELL'ISTRUZIONE
*SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI
E COMUNICAZIONE*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DL11/126:

2° avviso pubblico finalizzato al “sostegno alla creazione e/o potenziamento di laboratori linguistici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” - POR Abruzzo – Annualità 2004-2005 - “Asse C -Misura C1.1 - Approvazione graduatoria prima tranche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.r. n. 93 del 15.02.05 concernente “POR Abruzzo Ob.3 2000-2006- FSE “ Piano biennale degli interventi delle Politiche attive del lavoro, della Formazione e dell'Istruzione - anni 2004-2005” e relative “ Norme, procedure e strumenti per l'attuazione” e in particolare la scheda tecnica relativa alla Misura C1.1 “ Adeguamento del

sistema della formazione professionale e dell'istruzione” che prevede l'estensione dell'azione di Sostegno alla creazione e/o potenziamento dei laboratori linguistici a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado del territorio regionale, con uno stanziamento pari a €743.228,00;

la propria determinazione n DL11/53 del 9.6.05 con cui è stato approvato il nuovo avviso contenente le modalità e i criteri per l'assegnazione di ulteriori laboratori alle scuole non interessate dal precedente avviso;

Preso atto della ricezione di n. 152 istanze, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione n. DL11/99 del 29.9.2005 con la quale si è provveduto a comporre il Nucleo di valutazione delle istanze, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso allegato alla citata determinazione n.DL11/53;

Preso atto che con il precedente avviso risultano disponibili alla consegna ancora n. 25 laboratori, dal momento che le istanze ammesse sono state in numero inferiore ai laboratori disponibili;

del verbale n. 2 del 25.10.05 trasmesso dal Nucleo di valutazione, dal quale si evince l'ammissibilità di un primo elenco di n. 30 richieste regolarmente inviate dalle Scuole indicate nell'elenco di cui all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato pertanto, di poter approvare un elenco parziale di n. 30 istanze regolarmente presentate al fine di accelerare la consegna dei laboratori da parte della società aggiudicataria, in attesa della regolarizzazione delle restanti istanze ammissibili.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato:

1. Di approvare una prima graduatoria di n. 30 scuole, indicate nell'elenco di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di trasmettere all'ARIT la presente Determinazione al fine di consentire la consegna e l'installazione dei laboratori linguistici presso le sedi scolastiche di cui all'Allegato "A" su indicato, la formazione/addestramento degli operatori scolastici,

nonché l'assistenza nella fase di start up e il collaudo dei laboratori medesimi.

3. Di pubblicare la presente Determinazione dirigenziale sul *B.U.R.A.*, sul sito <http://istruzione.regione.abruzzo.it> e mediante affissione nella bacheca della Direzione Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Flora Antonelli

Segue Allegato

VERBA.2

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione
Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione

Sostegno alla creazione e/o potenziamento di laboratori linguistici nelle scuole.
POR Abruzzo Ob. 3 F.S.E. - annualità 2004-2005 - Misura C.1
"Avviso destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado"

Riferimento: Del. G.R. n. 93 del 15.2.2005 e DD DL11/53 del 9.6.2005

**1° ELENCO PARZIALE ISTANZE
SCUOLE "Ammesse all'assegnazione di n. 1 Laboratorio linguistico"**

al 25.10.2005

ottobre 2005

Nucleo di Valutazione
di cui alla D.D. n. 99/DL11 del 29 settembre 2005

AV

REGIONE ABRUZZO		2° Avviso: "Sostegno alla creazione e/o potenziamento di laboratori linguistici nelle scuole" - POR Abruzzo ob.3 FSE - annualità 2005- Mis. C.1										AMMISSIBILE
n° ordine		Rif.: DGR n. 93 del 15.2.2005 e DD n.53/DL11 del 9.6.2005										
RICHIEDENTE	Indirizzo	Città	PROV.	Ordine scolastico del laboratorio linguistico	Comune laboratorio linguistico	Sede del laboratorio linguistico	Indirizzo	PROV.				
2	Direzione Didattica Statale 2° Circolo Via D'Annunzio, 54	FRANCAVILLA AL MARE	CH	SCUOLA PRIMARIA	FRANCAVILLA AL MARE	Scuola elem. "Alberto" Via Figlia di Iorio	CH	SI				1
3	Istituto Comprensivo "B. Croce"	San Valentino in Abruzzo Citeriore	PE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	SAN VALENTINO in Abruzzo Citeriore	Via San Rocco	PE	SI				2
4	Istituto Comprensivo "B. Croce"	San Valentino in Abruzzo Citeriore	PE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	ROCCAMORICE	Via Roma	PE	SI				3
5	Direzione Didattica 1° Circolo	ORTONA	CH	SCUOLA PRIMARIA	ORTONA	P.zza San Francesco	CH	SI				4
6	Direzione Didattica 2° Circolo	LANCIANO	CH	SCUOLA PRIMARIA	LANCIANO	Scuola primaria "Rocco Carabba" Via Barrella, 2	CH	SI				5
7	Istituto Comprensivo Statale	Viale Don Bosco	CH	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	PERANO	Via Duca degli Abruzzi	CH	SI				6
9	Istituto Comprensivo Statale	Via Cavalieri di V. Veneto, 1	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CASTEL FRENTANO	Via Cavalieri di V. Veneto, 1	CH	SI				7
10	Istituto Comprensivo "D. Ciampoli"	Via D. Ciampoli, 1	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	ATESSA	Via D. Ciampoli, 1	CH	SI				8
11	Istituto Comprensivo	Via San Nicola	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CASOLI	Via D. Ciampoli, 1	CH	SI				9
12	Istituto Comprensivo "G. De Petra"	Via San Nicola	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	ALTINO	Via San Pietro, 1	CH	SI				10
16	Istituto Comprensivo	Via Principe di Napoli, 13	AQ	SCUOLA PRIMARIA	OPI	Via Domenico Ursilli	AQ	SI				11
17	Direzione Didattica 2° Circolo	Via Ruffilli	CH	SCUOLA PRIMARIA	SAN SALVO	C.da Stazione - S. Salvo Marina	CH	SI				12
18	Istituto Comprensivo	Via V. Veneto, 32	TE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	NERETO	Via V. Veneto, 32	TE	SI				13

19	Istituto Comprensivo	Via V. Veneto, 32	NERETO	TE	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	TORANO NUOVO	Via Roma	TE	SI	14
21	Direzione Didattica Statale	P.zza Cavour, 34	MARTINSICURO	TE	SCUOLA PRIMARIA	MARTINSICURO	Via Battisti	TE	SI	15
22	Istituto Comprensivo	Via XX Settembre	ALANNO	PE	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	ALANNO	Via Santa Maria Del Carmine (Stato)	PE	SI	16
23	Istituto Comprensivo	Via XX Settembre	ALANNO	PE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CUGNOLI	Via Italia	PE	SI	17
25	Istituto Comprensivo Statale	Via Venezia, 15	S. GIOVANNI TEATINO	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	S. GIOVANNI TEATINO	Via Venezia, 15	CH	SI	18
26	Istituto Paritario Scuola dell'Infanzia e Primaria "Domus Mariae"	Via Manzoni, 29	PESCARA	PE	SCUOLA PRIMARIA	PESCARA	Via Manzoni, 29	PE	SI	19
28	Scuola Media Stat. Unificata "D'Annunzio-Romani"	Via Fonte dell'Olmo, 56	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Via Fonte dell'Olmo, 56	TE	SI	20
29	Istituto Comprensivo "D. Alighieri"	Via C. Lorenzini	CERCHIO	AQ	SCUOLA PRIMARIA	CERCHIO	Via C. Lorenzini	AQ	SI	21
30	Istituto Comprensivo "D. Alighieri"	Via C. Lorenzini	CERCHIO	AQ	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	NIELLI	Via Diaz	AQ	SI	22
31	Istituto Comprensivo "D. Alighieri"	Via C. Lorenzini	CERCHIO	AQ	SCUOLA PRIMARIA	COLLARMELE	Via Nazionale	AQ	SI	23
33	Direzione Didattica Statale "P. Rilucci"	Via della Circonvallazione, 3	CITTA' S. ANGELO	PE	SCUOLA PRIMARIA	CITTA' S. ANGELO	Via della Circonvallazione, 3	CH	SI	24
36	Istituto Comprensivo Statale	Via Giardino	CELLINO ATTANASIO	TE PE	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CELLINO ATTANASIO	Via Giardino	TE PE	SI	25
37	Scuola Media Statale "Nicola da Guardiagrele"	Via Farina, 1	GUARDIAGRELE	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	GUARDIAGRELE	Via Farina, 1	CH	SI	26
38	Scuola Media Statale "Nicola da Guardiagrele"	Via Farina, 1	GUARDIAGRELE	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	FARA FILORUM PETRI	Via S. Nicola, 1	CH	SI	27
39	Scuola Media Statale "Nicola da Guardiagrele"	Via Farina, 1	GUARDIAGRELE	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	ROCCAMONTEPIANO	Via Roma	CH	SI	28
40	Scuola Media Statale "Nicola da Guardiagrele"	Via Farina, 1	GUARDIAGRELE	CH	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	CASACANDITELLA	P.zza Licito, 1	CH	SI	29
41	Direzione Didattica di Notaresco	Via D. Alighieri, 26	NOTARESCO	TE	SCUOLA PRIMARIA	MORRO D'ORO	Via Montessori, 5-Pagliare di Morro D'Oro	TE	SI	30

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI
E PROGRAMMAZIONE DELLO
SVILUPPO MONTANO

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DB4/99:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane – Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 29.03.2005 - Approvazione graduatoria – Pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002- 2004 della Regione Abruzzo (legge Finanziaria 2002);

Visto in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 2, ai sensi del quale è stato istituito uno specifico capitolo destinato ad interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane e demandata alla Giunta Regionale la disciplina delle modalità di attribuzione degli incentivi economici per le forme di pluriattività, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

Considerato altresì, che la tabella dei rifinanziamenti di cui all’articolo 1 della L.R. 08.02.2005, n. 6 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 – 2007 della Regione Abruzzo” (Legge Finanziaria Regionale 2005), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 3 straordinario del 25.02.2005, rfinanzia la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, ed in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, per l’anno 2005, prevedendo in € 195.000,00 lo stanziamento del capitolo 121541;

Atteso che, pertanto, nel bilancio del corrente esercizio sono state iscritte sul capitolo

121541 denominato “Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane”, risorse pari ad €195.000,00 (centonovantacinquemila/00);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 29.03.2005 avente ad oggetto: “Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane - Direttive di attuazione - Anno 2005” con la quale, nell’approvare le Direttive, si è provveduto, ad individuare nei Comuni montani e parzialmente montani della Regione Abruzzo con popolazione fino a 1000 abitanti, i beneficiari dei contributi, dall’altro, a destinare le risorse complessivamente disponibili, ammontanti ad € 195.000,00, alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento di immobili di proprietà comunale da adibire all’esercizio della pluriattività;

Rilevato che, nei termini previsti, sono state trasmesse dai Comuni montani e parzialmente montani della Regione Abruzzo con popolazione fino a 1000 abitanti, ai sensi dell’art. 5 delle direttive allegate alla D.G.R. n. 411 del 29.03.2005, complessive 25 domande;

Tenuto conto che, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio ha provveduto a predisporre la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e finanziabili oltre all’elenco delle domande escluse, dandone comunicazione ai Comuni interessati in modo da consentire loro, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 241/1990, la formulazione di eventuali osservazioni, da proporre nel termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

Atteso che nei termini assegnati sono state trasmesse deduzioni solo da parte del Comune di Montebello sul Sangro, con nota prot. n. 1774 del 01.11.2005;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Comune e di fornire allo stesso controdeduzioni con apposita nota

prot. n. 5206 del 14.11.2005, con conseguente conferma della graduatoria provvisoria predisposta;

Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale DB4/94 del 21.11.2005 si è provveduto ad impegnare in favore dei Comuni la somma di € 195.000,00 sul capitolo 121541 del b.c.e.;

Viste le allegate tabelle, contrassegnate con le lettere "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti rispettivamente:

- "A" - graduatoria definitiva delle domande di contributo per ristrutturazione destinata a pluriattività, ammesse e finanziabili;
- "B" - elenco domande escluse, con indicazione della relativa motivazione;

Ritenuto pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 7 delle direttive allegate alla D.G.R. in oggetto, all'approvazione della graduatoria e dell'elenco degli esclusi come da tabelle "A" e "B" sopra indicate;

Dato Atto che, con lo stanziamento sopra indicato è possibile finanziare gli interventi di cui alla graduatoria contrassegnata con la lettera "A" fino alla posizione n. 9, dove risulta collocato il Comune di Corvara e, nella misura delle disponibilità residue, il Comune di Fontecchio, collocato nella posizione n. 10, previa accettazione;

Ritenuto altresì di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 24;

Ritenuta in relazione a quanto precede, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazione specificate in premessa

1. di approvare la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, come riportato nella tabella contrassegnata con la lettera "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la complessiva spesa di € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) trova copertura nell'impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale DB4/94 del 21.11.2005, sul capitolo 121541 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005;
3. di ammettere a finanziamento i Comuni elencati nella predetta tabella "A", fino alla concorrenza dello stanziamento previsto, pari ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) e, quindi, fino alla posizione n. 10 dove è collocato il Comune di Fontecchio che risulta finanziato nella misura delle disponibilità residue, previa accettazione da parte dell'Ente o, diversamente, quello che, nell'ordine fissato dalla graduatoria, accetterà il contributo in misura ridotta;
4. di approvare altresì l'allegata tabella "B" contenente l'elenco delle domande escluse, con indicazione della relativa motivazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
6. di riservarsi di adottare i provvedimenti di competenza che si renderanno successivamente necessari;
7. di inviare copia della presente Determinazione al Servizio *B.U.R.A.* ed alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, ai sensi della L. R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11.

IL DIRIGENTE
Arch. Mariangela Virno

Segue Allegato



Tabella "A"

L.R. 10.05.2002, n. 7, art. 4 - D.G.R. n. 411 del 29.03.2005

PLURIATTIVITA' 2005

GRADUATORIA DEFINITIVA

Posizione	Comune	Comunità montana	Prov.	Pop. Mont. 2003	Punti Popolazione	Punti Attività	Totale	Contributo
1	MONTELAPIANO	VALSANGRO	CH	101	10	5	15	€ 20.000,00
2	MONTEFERRANTE	VALSANGRO	CH	182	10	5	15	€ 20.000,00
3	SALLE	DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	PE	308	10	5	15	€ 20.000,00
4	ABBATEGGIO	DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	PE	416	10	5	15	€ 20.000,00
5	CIVITALUPARELLA	MEDIO SANGRO	CH	420	10	5	15	€ 20.000,00
6	COLLEDIMACINE	AVENTINO MEDIO SANGRO	CH	264	10	2	12	€ 20.000,00
7	CASTEL DEL MONTE	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	506	7	5	12	€ 20.000,00
8	PRATA D'ANSIDONIA	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	547	7	5	12	€ 20.000,00
9	CORVARA	VESTINA	PE	295	10	0	10	€ 20.000,00
10	FORTECCHIO	SIRENTINA	AQ	451	10	0	10	€ 20.000,00
11	ARSITA	DEL VOMANO FINO E PIOMBA	TE	944	5	5	10	€ 15.000,00
12	CASTEL CASTAGNA	DEL GRAN SASSO	TE	551	7	2	9	

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa BASCIANI Gabriella

Il Dirigente
Arch. Mariangela VIRNO

Tabella "B
REGIONE
MONTANA
SANGRO

L.R. 10.05.2002, n. 7, art. 4 - D.G.R. n. 411 del 29.03.2005

PLURIATTIVITA' 2005

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N.	COMUNE	COMUNITA' MONTANA	Prov.	MOTIVO ESCLUSIONE
1	Cansano	Peligna	AQ	Mancanza dicitura sulla busta
2	Pennadomo	Aventino Medio Sangro	CH	Mancanza dicitura sulla busta
3	Serramonacesca	Della Maiella e del Morrone	PE	Mancanza dicitura sulla busta
4	Pescosansonesco	Vestina	PE	Mancanza della documentazione richiesta
5	Bisegna	Valle del Giovenco	AQ	Mancanza della documentazione richiesta
6	Fossa	Amiternina	AQ	Non indica alcuna attività di cui alla lett. a)
7	Campo di Giove	Peligna	AQ	Non indica alcuna attività di cui alla lett. a)
8	Quadri	Medio Sangro	CH	Mancanza della documentazione richiesta
9	Capestrano	Campo Imperatore - Piana di Navelli	AQ	Non indica alcuna attività di cui alla lett. a)
10	Borrello	Medio Sangro	CH	Intervento non conforme alle direttive
11	Montebello sul Sangro	ValSangro	CH	Intervento non conforme alle direttive
12	Fallo	Medio Sangro	CH	Intervento non conforme alle direttive
13	Rosello	Medio Sangro	CH	Intervento non conforme alle direttive

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa BASCIANI Gabriella

Il Dirigente
Arch. Mariangela VIRNO

 PARTE III

 AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Delibera di C.C. n. 63 del 17/10/05. Intervento di ristrutturazione urbanistica in via del Mancino – approvazione piano di recupero patrimonio esistente (P.R.P.E.) Ditta Motor-Schow di Angelucci Cesidio.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che segue:

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che:

- con delibera di G.C. n.135 del 23.03.04 è stato formato su richiesta della Motor Show di Angelucci Cesidio di Pescara il “Completamento del Comparto Urbanistico di Via del Mancino già parzialmente attuato con delibera di C.C. n. 183 del 23.07.1986”;
- in data 07.09.04 ns prot.35562 del 10.09.04 il Sig. Angelucci Cesidio, Amm.re unico della Motor Show S.r.l., in qualità di proprietario dell'intero lotto interessato dal comparto urbanistico, riportato in catasto al foglio 26 p.lle 137/a di are 13,20, 138/a di are 4,92, 863/a di are 1,38 e 139/b di are 0,95 per un totale di are 20,48; ha chiesto l'approvazione del Piano di recupero del patrimonio urbanistico esistente (P.R.P.E.) redatto dall'Arch. Antonio Scampoli di Lanciano;

il P.R.P.E. è stato redatto ai sensi dell'art. 34/b delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG;

Con delibera del Consiglio Comunale 10 dell'01.03.2005 è stato adottato ai sensi dell'art. 20, 21 e 27 della legge Regionale 18/83 il

P.R.P.E. suddetto relativo al comparto urbanistico sito in via del mancino, compreso in zona di ristrutturazione urbanistica;

la delibera di adozione, divenuta esecutiva è stata depositata per trenta giorni consecutivi con i relativi allegati e P.R.P.E., nella Segreteria Comunale e precisamente dal 19.04.2005;

il suddetto deposito è stato reso noto alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sulla stampa locale, (Il Messaggero) e a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici consentiti;

nei termini previsti dall'avviso di deposito e dall'art. 20 della L.R. 18/83 non sono pervenute osservazioni;

successivamente, dopo ns. richiesta n. 27349 del 28.06.2005 la Provincia di Chieti “settore Urbanistico” ha trasmesso il proprio parere in data 21.07.2005 prot. N. 1612 in merito al P.R.P.E. adottato;

alla suddetta nota della Provincia è stato dato riscontro con controdeduzioni –lettera del 05.09.2005 Prot. 36518;

Ritenuto tralaltro che le osservazioni formulate dalla Provincia, pur se fondate, possano essere facilmente superate in considerazione di quanto espresso con propria relazione dal Dirigente del settore Programmazione Urbanistica di questo comune

Visto il parere espresso dalla 3^a Commissione Consigliare nella seduta del 22/09/2005 – verbale n.59;

Vista la L.R. 18/1983 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) di condividere e fare proprie le controdeduzioni formulate dal Dirigente del settore Programmazione Urbanistica al Servizio Provinciale con nota n. 36518 del 05.09.2005;

1) Di approvare definitivamente il Piano di recupero del patrimonio Urbanistico Esistente (P.R.P.E.) relativo al completamento comparto edilizio sito in via del Mancino, compreso in zona di ristrutturazione urbanistica, presentato dalla Motor Show S.r.l. di Angelucci Cesidio di Pescara, redatto dall'Arch. Antonio Scampoli di Lanciano in data 07.09.2004 e costituito dai seguenti elaborati:

Tav.1 – Stralcio catastale – stralcio variante PRG – Norme Tecniche attuazione del comparto PRPE

Tav.2 – Piano particellare

Tav.3 – Plano volumetrico

Tav.4 – profilo su via del Mancino

Tav.5 – Profilo e sezione trasversale

Tav.6 – Zonizzazione

Tav.7 – Opere di urbanizzazione primaria: planimetria

Tav.8 - Opere di urbanizzazione primaria: particolari costruttivi

Tav.9 – Planimetria e quadro riepilogativo

Tav.9/bis – Planimetria quotata riepilogativa

Tav.10- Tipologie edilizie

Relazione Tecnica

Schema di convenzione.

DELIBERA

Di recepire e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GEN.LE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

Firmato come da originale

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5/8/2005. Variante normativa relativa alle zone “D” ed “E”. adozione ai sensi dell' art. 10 della l.r. n. 18 / 1983 e s.m.i. - interpretazione di alcuni passaggi normativi relativi alle zone agricole.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria del Comune, per libera visione al pubblico, nei giorni feriali e nelle ore d' Ufficio, per 45 giorni consecutivi dal giorno di pubblicazione del presente avviso, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*,

E' DEPOSITATA

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5/8/2005 avente per oggetto - VARIANTE NORMATIVA RELATIVA ALLE ZONE “D” ED “E”. ADOZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 DELLA L.R. N. 18 / 1983 E S.M.I. - INTERPRETAZIONE DI ALCUNI PASSAGGI NORMATIVI RELATIVI ALLE ZONE AGRICOLE e, relativi allegati.

Durante tale periodo, ogni soggetto interessato può prendere visione degli atti predetti e, presentare osservazioni.

Magliano dei Marsi, lì 7 Novembre 2005

IL SINDACO

Rag. Gianfranco Iacoboni

COMUNE DI MONTEODORISIO (CH)

Deliberazione consiliare del 7.11.2005 n. 37 di approvazione definitiva della variante al P.R.E..

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 7.11.2005, esecutiva nelle forme di

legge, con la quale si è approvato definitivamente la variante al P.R.E. del Comune di Monteodorisio.

Visto l'art. 43, secondo comma della L.R. n. 11 del 3 marzo 1999 e l'art. 1 della L.R. n. 26 del 14 marzo 2000, in materia di procedimento di approvazione della pianificazione urbanistica comunale;

RENDE NOTO

che con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 7.11.2005, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato definitivamente la variante al P.R.E. del Comune di Monteodorisio.

IL SINDACO
Rag. Ernesto Sciascia

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE (AQ)

Avviso di modifica del Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 36 del 4.08.2005, è stato modificato il Regolamento edilizio Comunale;

Che, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della L.R. n. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, detto regolamento, come modificato, è divenuto efficace a tutti gli effetti.

IL RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Ermanno Flamini

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE (AQ)

Avviso relativo alla efficacia della deliberazione consiliare n. 5 del 29.04.2005, costituente variante al P.R.E..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 29.09.2005, esecutiva a termini di legge, è stata disposta l'efficacia della deliberazione consiliare n. 5 del 29.04.2005, di approvazione del progetto definitivo, costituente anche adozione di variante al P.R.E., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione urbana e Recupero del centro storico - 2° stralcio - Ambito B2 - Lavori di recupero edilizia agevolata".

IL RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Ermanno Flamini

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)

Ditte Lucà Dazio Massimo, Bianco Magda, Anecchini Bianca, Bianco Vito e Bianco Antonio - Piano di Lottizzazione della zona "C" ubicata in Contrada San Rocco Vecchio.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, della Legge Regionale n. 18/83 e sue successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che il Piano di Lottizzazione della zona "C" ubicata in Contrada San Rocco Vecchio presentato dalle ditte Lucà Dazio Massimo, Bianco Magda, Anecchini Bianca, Bianco Vito e Bianco Antonio è stato approvato in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 91 del 10.11.2005 di già pubblicata all'Albo Pretorio con decorrenza dal 14.11.2005.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.
Ing. Corrado Veri'

**COMMISSIONE CIRCONDARIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SEDE DI SULMONA (AQ)**

**Graduatoria definitiva per l'assegnazione di "case parcheggio" del Comune di Sulmona.
Bando di concorso dell' 11.10.2004.**

Cognome e nome del richiedente	Punteggio per le condizioni soggettive			Punteggio per le condizioni oggettive				Punteggio totale
	A1 REDDITO FAMILIARE	A2 Nucleo familiare	A5 Handicappati	A Calamità naturali (terremoti, alluvioni, nubifragi, cicloni, ecc.)	B Provvedimento o attestato di crollo, incendio, esplosioni, ecc.	C Grave antigienicità	D Sfratto esecutivo	
TARAZHI GAZMEN	1	1				5		7
DI BATTI- STA RENZO		1				5		6
MEKSHIQI NAFIE		1				5		6
MAIORANO ROBERTO		2					4	6
HORMOVITI ROVENA	1	1					4	6

Esclusi per mancanza dei requisiti essenziali previsti nei punti a), b),c) e d) del bando di concorso: Adam Alina Mihaela, Biancone Luciano, BoychuK Bhodan, Brozi Agostin, Buongiorno Carmelo Michele, Capo Altin, Caravaglio Bruno, Colaianni Patrizia, D'Artibale Giovanni, Del Monaco Stefano, Della Valle Flavio, Di Rocco Nella, Ferraresi Roberto, Forcucci Cristina, Gjnaj Sander, Ibrahim Reshat, Izbas Angela, Kopeikina Loudmilla, Lepore Enzo, Mandosio Lucia, Marcovecchio Sergio, Myrto Ndrim, Neziri Bekim, Paliani Sonia, Pepa Avni, Susi Rita, Valenza Filippo, Vanore Damaso, Vitale Teresa.

Escluso per essere proprietario di immobile: De Carlo Angelo.

Gli interessati possono presentare ricorso avverso la presente graduatoria definitiva al TAR d'Abruzzo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.

Sulmona, 28.11.05

**IL SEGRETARIO
Dr. Di Ruscio Salvatore**

**IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Melogli**

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/3631 - 364662 - 364690 -364660 - Fax 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**